

COMUNITÀ SOLIDALI

Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

Accordi di programma quadro di cui al D.M. 166 del 12 novembre 2019 “decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 166 del 12 novembre 2019, registrato dalla Corte dei conti il 13 dicembre 2019 al n. 3365, con il quale è stato emanato l’atto di indirizzo recante, per l’anno 2019, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse di cui ai richiamati articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché la contestuale assegnazione per il triennio 2019 - 2021 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse destinate al sostegno delle iniziative e dei progetti a rilevanza locale”

Frequently Asked Questions (FAQ)

Aggiornamento generale del 12/10/2021

Avviso Comunità Solidali 2019 – candidatura dei progetti (agg. 23/09/2019)

1. D: È disponibile la modulistica in formato word?

R: Sì, la modulistica è disponibile al seguente indirizzo:

http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=49828

2. D: Possono presentare proposte progettuali le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro nazionale e le O.N.L.U.S.?

R: NO, non possono presentare domanda, a pena di esclusione, soggetti differenti da quelli indicati dall’articolo 6.

Pertanto, non potranno presentare proposta progettuale neppure gli enti che abbiano presentato domanda di iscrizione ai registri regionali prima della data di pubblicazione dell’avviso ma il cui procedimento non sia stato concluso.

3. D: La proposta progettuale ha un limite di costo complessivo massimo?

R: NO, ai sensi dell’articolo 5 dell’avviso pubblico “Comunità solidali 2019” non si prevede un limite al costo previsto dalla proposta progettuale, ma un limite al finanziamento regionale e una percentuale minima di cofinanziamento da parte dei soggetti attuatori.

Pertanto, potranno essere ammesse a contributo le proposte progettuali senza limiti di valore del costo complessivo massimo del progetto, fermo restando che il contributo regionale non potrà superare l’importo di euro 50.000.

4. D: La proposta progettuale ha un limite di costo complessivo minimo?

R: SÌ, ai sensi dell'articolo 5 dell'avviso pubblico "Comunità solidali 2019" si prevede un costo complessivo minimo di euro 18.750 (80% di contributo regionale più 20% di cofinanziamento).

5. D: Il modello A2 relativo alle collaborazioni da chi deve essere sottoscritto?

R: Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente collaboratore.

6. D: Quante proposte progettuali possono essere presentate da ogni singola associazione?

R: DUE, ogni soggetto potrà presentare una proposta progettuale in qualità di proponente singolo oppure in qualità di soggetto capofila di un partenariato e partecipare ad un'altra proposta progettuale come partner.

Ogni soggetto può partecipare ad un solo altro progetto in qualità di partner eventuale. I soggetti che non risultino proponenti o capofila potranno prendere parte a titolo di partner ad un massimo di due progetti.

7. D: Qual è l'ambito territoriale di riferimento delle proposte progettuali?

R: La ASL nella quale il soggetto proponente ha sede legale e/o operativa.

8. D: Le attività previste nella proposta progettuale devono essere svolte esclusivamente nell'ambito territoriale di riferimento?

R: NO, la proposta progettuale parteciperà alla eventuale distribuzione delle risorse destinate all'ambito territoriale prescelto, ma le attività non sono necessariamente rivolte, in maniera esclusiva, a tale ambito.

Le attività comunque devono rimanere circoscritte entro il territorio regionale.

9. D: È obbligatoria la assicurazione dei volontari per il rischio malattia?

R: SÌ, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) gli enti del Terzo settore devono assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

10. D: È possibile stipulare polizze cumulative numeriche?

R: SÌ, il Codice del terzo settore, art 18 prevede che *"con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche .[omissis]"*.

Pertanto, sono da ritenersi ammissibili anche polizze assicurative stipulate in maniera numerica e non nominativa, che vadano a coprire i singoli volontari di volta in volta impiegati nelle attività.

11. D: Alla proposta progettuale va allegata una dichiarazione di disponibilità della banca/assicurazione al rilascio della fideiussione?

R: NO, è sufficiente che la fideiussione sia allegata successivamente all'eventuale approvazione del progetto.

12. D: Dove va inserito il costo per la costituzione della ATS?

R: Il costo per la costituzione della ATS può essere inserito sempre nel modello E, macrovoce "Altre voci di costo", dettaglio di spesa E.1.

13. D: Nella quota di cofinanziamento può essere valorizzata solo l'attività di volontariato?

R: NO, nella quota di cofinanziamento possono essere valorizzati anche il lavoro svolto o i servizi resi da personale messo a disposizione dal soggetto proponente (singolo o partenariato) o dai collaboratori.

14. D: Come vengono calcolati i "costi" relativi alla valorizzazione delle attività di volontariato?

R: Per la valorizzazione delle attività di volontariato, nella misura massima del 20% del costo complessivo del progetto, si fa riferimento, come indicato nell'art 5 dell'Avviso, alla "Direttiva annualità 2016 - Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art.12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art.12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n.266 – Anno 2016 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Il costo deve essere previsto all'atto della presentazione del progetto e specificatamente descritto.

15. D: È possibile, per le associazioni/organizzazioni beneficiarie del contributo, chiedere che lo stesso sia erogato per l'intero importo successivamente alla approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione della proposta progettuale? In caso affermativo sono rimborsabili i costi sostenuti per ottenere l'eventuale anticipazione di credito?

R: SÌ, è possibile per tutte le associazioni/organizzazioni risultate beneficiarie del contributo chiedere -contestualmente alla comunicazione di accettazione dello stesso e della data di avvio delle attività prevista nell'art. 12 dell'Avviso pubblico "Comunità solidali 2019"- che lo stesso sia liquidato per l'intero importo successivamente alla approvazione della rendicontazione delle spese sostenute ed alla consecutiva erogazione, da parte del Ministero del saldo del 20% del finanziamento previsto.

SÌ, i costi sostenuti per ottenere l'anticipazione del credito sono rimborsabili.

In particolare – in seguito alla richiesta della Regione Lazio relativa alla possibilità di ammettere a rendicontazione le spese sostenute dalle ODV per ottenere l'anticipazione di credito garantita da un fondo di garanzia (da costituire dal CSV Lazio) - la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese con nota n. 7547 del 2 agosto 2019 ha "confermato il proprio orientamento secondo il quale rientrano tra le spese eleggibili per le ODV tutti i costi sostenuti per ottenere l'erogazione dell'anticipo e che:

- tutte le note contabili devono essere emesse dalla banca finanziatrice del credito ed intestate all'ODV richiedente;
- le note contabili devono riguardare esclusivamente le spese sostenute per l'anticipazione bancaria in questione;
- nessuna spesa può essere eleggibile se intestata al CSV.”

16. D: Esiste un limite relativo all'importo delle attività delegate a soggetti terzi? Quali sono le modalità di affidamento?

R: SÌ, come precisato nell'art. 16 dell'Avviso Pubblico i costi di affidamento a terzi non potranno superare il 30% del costo complessivo della proposta progettuale.

Le procedure e fasce finanziarie per l'affidamento di attività ad enti terzi sono riportate nel paragrafo 4.4 della circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, richiamata nell'articolo 16 dell'Avviso Pubblico.

17. D: Quali sono i documenti da allegare per dimostrare la presenza di una sede operativa differente da quella legale?

R: Per la corretta individuazione dell'ambito territoriale, qualora la proposta progettuale sia presentata nel territorio in cui il proponente ha sede operativa, è necessario che la presenza della stessa risulti correttamente inserita in ARTeS, precedentemente alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico Comunità Solidali 2019.

18. D: Qual è la misura massima della quota di valorizzazione della attività di volontariato?

R: Il 20% del costo complessivo del progetto (per un mero errore materiale nel modello E è indicato “massimo 20% della quota di cofinanziamento minimo richiesto”).

Avviso Comunità Solidali 2019 – Gestione e rendicontazione

Modifiche progettuali

1.D: I progetti ammessi a finanziamento, una volta avviati, possono subire modifiche o rimodulazioni finanziarie?

R: Sì, ma ci sono delle condizioni da rispettare. Salvo quanto disposto dall'avviso pubblico, su richiesta motivata dell'ETS beneficiario potranno essere previamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata, a condizione che le stesse non alterino l'impianto e le finalità del progetto già ammesso a finanziamento e che rispettino i limiti percentuali delle macrovoci della scheda finanziaria (vedi anche la faq sulle modifiche della scheda finanziaria). Come principio generale si ricorda che NON potranno essere accordate modifiche sostanziali ai progetti approvati relative agli elementi che in sede di valutazione hanno contribuito alla determinazione del punteggio finale.

2.D: C'è un limite alle variazioni progettuali o alle richieste di rimodulazione finanziaria? (agg. 12/10/2021)

R: Le variazioni ai progetti ammessi debbono essere considerate eventi eccezionali, determinati da cause di forza maggiore non imputabili al soggetto attuatore. Pertanto, per garantire il buon esito delle attività di gestione e rendicontazione, l'ETS DEVE limitare al massimo le richieste di modifica progettuale. Come già specificato NON devono essere apportate modifiche relative ad aspetti che hanno costituito elementi di valutazione del progetto o che ne alterino impianto e finalità.

In via orientativa, si invitano gli ETS beneficiari a non proporre modifiche qualora il progetto abbia raggiunto o superato il 50% di realizzazione, come prevista da CRONOPROGRAMMA approvato, né a ridosso del termine adottato per la sua conclusione. In tutti i casi NON verranno accettate richieste di modifica postume di progetti giunti a conclusione.

Si ricorda che l'articolo 3 dell'Avviso pubblico "comunità solidali 2019" stabilisce che la durata minima delle proposte **progettuali non può essere inferiore a 6 mesi**. NON saranno ammesse variazioni che possano compromettere la conclusione delle attività nei tempi previsti (proroghe comprese). L'amministrazione non assume responsabilità qualora le richieste di proroga, sospensione o modifica del progetto in corso d'opera precludano la conclusione del progetto nei tempi previsti.

Le variazioni progettuali, debitamente motivate, DEVONO essere presentate nelle modalità illustrate alla successiva sezione "Comunicazioni e contatti – faq n. 2".

3.D: È stato fissato un limite improrogabile per la conclusione dei progetti? (agg. 12/10/2021)

R: Sì. Tutti i progetti debbono avere una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 12 mesi. Gli ETS sono quindi tenuti a rispettare il cronoprogramma come approvato o comunque comunicato in sede di avvio progettuale. Fermi restando i chiarimenti forniti con FAQ precedente sulle variazioni e sulle proroghe delle attività, in caso sia richiesta l'autorizzazione alla proroga del cronoprogramma già approvato, questa non sarà accordata nel caso il progetto venga a terminare oltre la data dell'**8 febbraio 2022**. Tale termine è stato fissato in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali come conclusione definitiva delle attività finanziate dall'accordo quadro 2018.

4.D: Ai fini delle possibili modifiche progettuali, l'attuale situazione d'emergenza generata da rischio COVID-19, può essere adottata come causa di forza maggiore? (agg. 12/10/2021)

R: Dipende dalle giustificate motivazioni che l'ETS beneficiario dettaglierà all'amministrazione. In generale, non possono essere adottate come giustificazione della richiesta di modifica progettuali dei generici riferimenti alla situazione pandemica, considerato che allo stato attuale è in atto la graduale ripresa delle attività sociali e produttive, seppur nel rispetto delle cautele e delle condizioni dettate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto al Covid-19.

5.D: Stante le eventuali restrizioni ancora vigenti per la situazione pandemica da COVID-19, è possibile erogare servizi consulenziali e sostenere attività di gruppo con tecnologie per la comunicazione a distanza? (agg. 12/10/2021)

R: Fermo restando quanto specificato nella faq afferente all'emergenza COVID-19, l'organizzazione di attività individuali o di gruppo in modalità "a distanza", rivolte ai destinatari del progetto e previste inizialmente in "presenza", può essere accordata previa valutazione delle giustificate motivazioni che l'ETS beneficiario dettaglierà all'amministrazione. L'ETS dovrà dimostrare che le attività in presenza non potranno essere organizzate in modo alternativo rispetto a quanto previsto (es. in spazi ampi e all'aperto).

Qualora accordate dall'amministrazione, le attività "a distanza" dovranno essere condotte tramite strumentazione ICT idonea (es. piattaforme di *webmeeting*, strumenti di videoconferenza). Tale strumentazione deve consentire l'interazione sincrona tra operatore dell'ETS e destinatari e lo scambio di eventuale documentazione. Inoltre, ai fini della consuntivazione della spesa sostenuta, detti applicativi, debbono garantire tracciabilità e verificabilità delle connessioni e delle interazioni intervenute con i partecipanti in termini di tipologia di attività e servizi erogati, durata, destinatari trattati ed evidenza dell'output del servizio erogato.

6.D: è possibile richiedere la rimodulazione della scheda finanziaria? (agg. 12/10/2021)

R: SÌ, salvo quanto già chiarito in tema di variazioni progettuali. Sono ammesse compensazioni nell'ambito della medesima macrovoce a patto che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato. In caso di compensazione, il totale della macrovoce non varia e, pertanto, rimane fermo il rispetto dell'eventuale limite percentuale disposto dall'avviso per la specifica macrovoce. Le variazioni compensative non sono soggette all'autorizzazione preventiva dell'amministrazione. In caso di compensazioni tra singole componenti di spesa di una medesima macrovoce, queste sono comunicate all'amministrazione all'atto di presentazione del rendiconto, evidenziando le variazioni sulla scheda finanziaria e dettagliando debitamente le ragioni delle modifiche apportate.

L'eliminazione di una voce di costo (anche qualora l'importo vada ad incrementare un'altra voce di spesa) già valorizzata nell'ambito di una scheda finanziaria approvata e che abbia come conseguenza la mancata attivazione di una particolare azione progettuale corrisponde ai casi i casi chiariti con faq 1 e 2 relative a "modifiche progettuali". Pertanto, non potranno essere autorizzate variazioni alle schede finanziarie qualora comportino modifiche sostanziali ai progetti approvati relative agli elementi che, in sede di valutazione, hanno contribuito alla determinazione del punteggio finale.

Le variazioni degli importi tra macrovoci restano condizionate all'approvazione PREVENTIVA dell'amministrazione.

Si ricorda che in sede di RENDICONTAZIONE l'amministrazione valuterà i costi e le spese sostenute dall'ETS alla luce della scheda finanziaria adottata dal medesimo ente a seguito di compensazioni tra microvoci di spesa, o eventualmente approvata dall'Amministrazione in caso di spostamento tra macrovoci.

Garanzie fideiussorie

7.D: Ai fini dell'erogazione dell'anticipo, c'è un modello di fideiussione che gli ETS beneficiari debbono adottare? (agg. 12/10/2021)

R: SÌ, L'amministrazione ha reso disponibile un modello di fideiussioni il cui testo deve obbligatoriamente essere integrato nelle polizze che gli ETS stipuleranno a garanzia dell'anticipo dell'80% del contributo pubblico approvato. La data di scadenza della polizza non può essere fissata senza la previsione di opportuna proroga, necessaria qualora non siano state completate le operazioni di rendicontazione da parte dell'ETS e non ancora approvato il rendiconto dall'amministrazione almeno a valere sull'anticipo garantito. Ciò chiarito, si ricorda che l'ETS può rinunciare alla ricezione dell'anticipo e presentare a rendicontazione le attività svolte direttamente al completamento del proprio progetto.

Assicurazioni obbligatorie, volontari.

8.D: Le assicurazioni obbligatorie a beneficio dei volontari di progetto debbono essere individuali e nominative? (agg. 12/10/2021)

R: Per agevolare i controlli dell'amministrazione è raccomandata la stipula di polizze assicurative individuali nominative. Tuttavia, il Codice del terzo settore, art 18 prevede che “con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche e sono disciplinati i relativi controlli”. Pertanto, sono da ritenersi ammissibili anche polizze assicurative stipulate in maniera numerica e non nominativa, che garantiscano i singoli volontari di volta in volta impiegati nelle attività.

Rimane inteso che l'amministrazione si riserva di verificare l'effettiva copertura assicurativa dei volontari impiegati nelle attività di progetto, così come anche individuati nell'apposito registro di cui al comma 1 art. 17 Codice Terzo Settore (v. anche faq specifica).

Nel caso in cui l'ETS impiegherà volontari operanti nell'ambito del Servizio Civile Universale, questi saranno coperti dalle assicurazioni obbligatorie già previste dal progetto di servizio civile.

9. D: I volontari impiegati nei progetti di Comunità solidali devono essere iscritti nell'apposito registro? (agg. 12/10/2021)

R: Il co. 1, art. 17 CTS dispone per tutti gli ETS l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari c.d. “abituali” che svolgono la loro attività in favore dell'ETS in modo non occasionale, la cui presenza ed azione abbia un carattere sistematico e periodico, incardinata nelle attività di interesse generale o diverse. In tale Registro Volontari, da tenere distinto dal "libro degli associati o aderenti", previsto dalla lett. a), co. 1, art. 15 CTS, dovranno essere riportati almeno i seguenti elementi: dati identificativi dei volontari, data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato svolta da ciascuno.

Si ricorda che con circolare MLPS n. 7180, 28/05/2021 “Vidimazione registro dei Volontari”, il ministero ha fornito chiarimento e indicazioni circa l'obbligatorietà della vidimazione di detti registri. La circolare è pubblicata sul portale della Regione Lazio dedicato ai progetti di Comunità Solidali.

10. D: Un volontario che interviene nelle attività di progetto può essere anche impiegato per la prestazione di servizio professionale dietro relativo compenso? (agg. 12/10/2021)

R: No, non è ammissibile che la stessa risorsa operi nell'ambito del progetto in modalità pro-bono o volontariato e, parimenti, dietro compenso (o retribuzione). Tale impostazione è richiamata all'art 16 degli avvisi "Comunità solidali 2019", ove viene chiaramente riportato che: "

L'attività dei volontari che prenderanno parte ai progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai singoli volontari potranno essere rimborsate dagli enti soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio e alloggio), per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del codice del Terzo settore)."

L'amministrazione, in sede di rendicontazione, procederà nella verifica della composizione del gruppo di lavoro impegnato sulle diverse linee di attività. In tale prospettiva, si invitano sin d'ora gli ETS a conservare ogni prospetto o documento probante che identifichi chiaramente i nominativi del gruppo di lavoro (suddivisi tra personale interno, personale esterno e volontari) e le attività svolte nell'ambito del progetto.

Si ricorda che per la valorizzazione del contributo del personale interno o esterno, l'ETS rende disponibile in sede di rendicontazione opportune lettere di incarico, *timesheet* di lavoro, contratti di assunzione e curricula. Tale documentazione dovrà comprovare il tempo dedicato dalle risorse umane al progetto e il costo orario stabilito.

Per quanto riguarda la valorizzazione del contributo che i volontari apportano al progetto si rimanda all'art 5 dell'Avviso e alla faq n. 14 della sezione **Avviso Comunità Solidali 2019 – candidatura dei progetti**.

11. D: La sostituzione dei volontari o delle risorse umane interne/esterne nell'ambito di un progetto deve essere espressamente autorizzata? (agg. 07/09/2021)

R: No. In caso di sostituzione di risorse umane o di volontari, l'ETS ne darà contezza in sede di rendicontazione finale del progetto, indicando espressamente la risorsa sostituita e quella subentrante. Si ricorda che in caso di sostituzione di personale o di volontari, le risorse subentranti DEVONO possedere i medesimi requisiti (attestati da appositi CV e titoli di studio e professionali) di quelle inizialmente indicate nella proposta progettuale. L'amministrazione, in fase di rendicontazione, verificherà i requisiti del personale di cui si è avvalso l'ETS per l'attuazione del proprio progetto e, qualora gli stessi non corrispondano alle caratteristiche dichiarate in sede di ammissione al finanziamento, saranno applicate le sanzioni previste dall'avviso, come l'inammissibilità dei costi correlati all'attività specifica.

Utilizzo dei loghi, immagini e materiali divulgativi

12. D: Ci sono delle regole per l'utilizzo di materiale divulgativo? (agg. 12/10/2021)

R: Sì, così come sono state riepilogate dall'amministrazione con nota circolare n. 152800, 17/02/2021 (pubblicata sul portale regionale). Con la stessa sono stati forniti i loghi ufficiali correlati agli avvisi.

L'utilizzo dei loghi nelle modalità prescritte dall'amministrazione NON è soggetto ad autorizzazione preventiva dell'amministrazione.

L'autorizzazione preventiva è, invece, **necessaria e obbligatoria** qualora l'ETS intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali, i risultati (opere, dati grezzi, sensibili, elaborati, ecc.) delle attività oggetto di finanziamento, la loro esposizione e il loro utilizzo in occasione di congressi, convegni, seminari o simili.

Si ricorda che ai fini di ogni divulgazione e promozione delle attività afferenti all'iniziativa regionale "Comunità solidali" è obbligatorio:

- indicare che la partecipazione dei destinatari agli interventi progettati e attuati dall'ETS beneficiario, finanziati nell'ambito dell'avviso pubblico in argomento, è a titolo GRATUITO.
- è necessario citare l'accordo di programma nel cui ambito è stata svolta l'attività progettuale e che il progetto è stato finanziato dalla Regione Lazio con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Comunicazioni e contatti

1. D: C'è un indirizzo e-mail da utilizzare per le richieste di chiarimento in merito agli avvisi "Comunità solidali" e alla loro gestione? (agg. 12/10/2021)

R: Per le richieste di chiarimento riguardanti l'attuazione, la gestione e la prosecuzione delle attività progettuali correlate agli avvisi "comunità solidali", o per l'interlocuzione immediata con l'amministrazione si richiede di non utilizzare la PEC ma la seguente e-mail di servizio:

comunitasolidali_gestione@regione.lazio.it

2. D: Quale indirizzo pec deve essere utilizzato per la trasmissione di documentazione di GESTIONE dei progetti ammessi a finanziamento? (agg. 12/10/2021)

R: La documentazione di gestione dei progetti ammessi a finanziamento deve essere inoltrata al seguente indirizzo PEC:

welfarecomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it

La documentazione di gestione (es. domande di rimborso, comunicazioni avvio progettuale, richiesta di variazione progettuali, rimodulazione finanziaria *et similia*):

- deve essere presentata all'amministrazione con nota ufficiale, redatta su carta intestata dell'ETS;
- deve essere debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato (in tal caso andrà allegata apposita delega).

L'oggetto della PEC DEVE recare i riferimenti a:

1. l'avviso d'interesse,
2. l'ente interessato;
3. il tema/argomento della nota

es. *Comunità solidali 2019, [nome ETS]: richiesta rimodulazione finanziaria*

Non verranno prese in considerazione comunicazioni PEC che non rispettino gli elementi appena illustrati.